

PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

## 1. PREMESSA

- 1.1. La presente procedura la ("Procedura") disciplina il processo di gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) riguardanti Visibilia Editore S.p.A. ("Visibilia") e le società da essa Controllate, direttamente od indirettamente (congiuntamente, le "Controllate") in virtù della quotazione della Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. (AIM Italia), con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, nonché alle disposizioni relative alla istituzione del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 1.2. La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 1 luglio 2016 ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia ("Regolamento") e dall'art. 7 e ss. del Regolamento (UE) n. 596/2014.
- 1.3. Per quanto non espressamente stabilito nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia, in materia di diffusione dell'informativa price sensitive e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

## 2. DEFINIZIONI

I termini e le espressioni di seguito indicato avranno il significato qui di seguito previsto:

**Collegio Sindacale** indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Consiglio di Amministrazione** indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**Controllate** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

**Dipendenti** indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

**Gruppo** indica la Società e le sue Controllate.

**Informazione Privilegiata** si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

Ai fini della presente definizione:

(a) un'informazione è di "carattere preciso" se:

- (i) si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

- (ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi delle Azioni.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate informazioni aventi carattere preciso.

- (b) per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi delle Azioni” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento.

**SDIR:** IL “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi della normativa CONSOB

**Regolamento CONSOB:** indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche.

**Regolamento Emittenti AIM Italia:** indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale.

**Strumenti Finanziari:** si intendono gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia, ivi comprese le Azioni, così come altri strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, strumenti finanziari derivati sulle Azioni, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società;

**TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

**Investor Relator** indica il responsabile della funzione Investor Relation della Società.

### 3. SOGGETTI RILEVANTI

- 3.1 Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle informazioni al privilegiate che concernono l'Emittente;

- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società, se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta più del 50% (cinquanta per cento) dell'attivo patrimoniale della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### **4. OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINATARI**

- 4.1. E' fatto espresso obbligo ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti di trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato.
- 4.2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
  - (a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
  - (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
  - (c) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza;
- 4.3. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
- 4.4. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana "STRETTAMENTE RISERVATO".
- 4.5. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrato in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti coinvolti ne informano senza indugio l'Amministratore Delegato, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.
- 4.6. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti di comunicare all'esterno Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili.

4.7. E' inoltre fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono.

## 5. VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELLE INFORMAZIONI

5.1. I responsabili degli uffici e gli amministratori delegati della Società e delle Controllate devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché l'Investor Relator di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all'Articolo 6) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

5.2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvalgono dell'Investor Relator.

5.3. Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Investor Relator.

5.4. L'Amministratore Delegato provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Investor Relator. I precedenti soggetti, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate (il "Responsabile").

## 6. POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il **FATTO RILEVANTE**):

- (a) Ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- (b) Dimissioni o nomina di membri dell'Organo Amministrativo e di Controllo;
- (c) Rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- (d) Acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;

- (e) Operazioni sul capitale;
- (f) Emissione di warrant, strumenti finanziari, obbligazioni o altri titoli di debito;
- (g) Modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione;
- (h) Perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto;
- (i) Operazioni di fusione e scissione;
- (j) Conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- (k) Conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- (l) Controversie legali;
- (m) Cambiamenti nel personale strategico della società;
- (n) Operazioni sulle azioni proprie;
- (o) Presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- (p) Richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- (q) Operazioni con parti correlate (così come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera n.17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- (r) Rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- (s) Le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel Bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
- (t) Le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione della Società approva il progetto di Bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione.

## **7. GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 7.1. Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 5.2, come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare vigente.

- 7.2. Il Responsabile elabora, quindi, con l'ausilio dell'Investor Relator, una bozza di comunicato e la invia al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.
- 7.3. Ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, l'Investor Relator provvede a renderlo pubblico mediante SDIR.
- 7.4. Il Responsabile, con l'ausilio dell' Investor Relator, si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare al rilevanza di tali informazioni.
- 7.5. Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le società del Gruppo sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.
- 7.6. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## **8. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A DETERMINATE CATEGORIE DI DESTINATARI**

- 8.1. La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:
- (a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
  - (b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
  - (c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
  - (d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
  - (e) agenzie di rating;
  - (f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;

- (g) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
- 8.2. La Società provvede all'atto della comunicazione di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione che i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare le Azioni sull'AIM Italia sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state comunicate al pubblico ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia
- 8.3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo delle Azioni, dovrà coordinarsi con il Nomad e l'Investor Relator affinché si proceda a pubblicare senza indugio tali Informazioni Privilegiate.
- 8.4. Qualora tali Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, la Società deve comunicare – per il tramite dell'Investor Relator, d'intesa con il Responsabile e mediante l'invio di un avviso tramite SDIR – tali Informazioni Privilegiate, simultaneamente (nella medesima giornata) nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio (nello stesso giorno in cui il Responsabile abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale.

## **9. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA' O ALLE SUE CONTROLLATE**

- 9.1. Il Responsabile procede, a nome della Società ed attraverso l'ufficio di Investor Relator della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
- 9.2. La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 9.3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
- 9.4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale di concerto con l'Investor Relator, sentito il Nomad, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui



all'art. 1.2 della Procedura, anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

## **10. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 10.1. Le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società, hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate, sono iscritte in un apposito registro istituito e tenuto dalla Società in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
- 10.2. Il registro contiene le informazioni relative all'identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l'ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate e la data da cui è iscritta.
- 10.3. Il registro deve essere aggiornato tempestivamente quando cambia la ragione per cui la persona è iscritta, deve essere iscritta una nuova persona, una persona iscritta non ha più accesso a Informazioni Privilegiate, specificando, in questo caso, a partire da quando. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
- 10.4. Le persone iscritte sono tempestivamente informate circa la loro iscrizione e gli aggiornamenti che le riguardano.
- 10.5. I dati delle persone iscritte nel registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 10.6. Il Responsabile è responsabile di mantenere aggiornato il registro stabilendo i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni in esso contenute, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

## **11. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI**

- 11.1. In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la Società e altre società del Gruppo – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti e Dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile.
- 11.2. Il mancato rispetto della Procedura potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

- 11.3. Salvo quanto previsto ai paragrafi che precedono, si applicano le disposizioni di cui all'art. 182, comma 2-bis e ss. del TUF.
- 11.4. La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, da Borsa Italiana S.p.A. o altra autorità competente, può costituire grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.
- 11.5. L'organo competente, a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura, è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 11.6. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 11.7. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

## **12. VALIDITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 1 luglio 2016. L'Amministratore Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la sua modificazione ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicata agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia.

## **13. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia.

ALLEGATO A

**Dichiarazione di conoscenza e accettazione della “Procedura per la comunicazione delle Informazioni Privilegiate” di VISIBILIA EDITORE S.p.A. e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003**

Il sottoscritto

nato a

residente in

nella sua qualità di

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della “Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate” di VISIBILIA EDITORE S.p.A. (la Procedura) adottata dalla Società in data 1 luglio 2016, e di essere obbligato nel rispetto delle disposizioni ivi contenute,

**dichiara ed attesta**

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

**Acconsente**

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’art. 10 della Procedura.

Luogo e data

Firma